Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 2 agosto 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 181 DEL 2 AGOSTO 1985:

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Testo aggiornato della legge 28 febbraio 1985, n. 47: « Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive ».

(3920)

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Modificazioni al regolamento approvate nella seduta del 31 luglio 1985

L'articolo 125 è sostituito dal seguente:

« Art. 125. (*Invio del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione e dei disegni di legge inerenti alla loro formazione, dei rendiconti generali dello Stato, delle relazioni e dei documenti programmatici ed economici alla 5ª commissione permanente*). — Alla 5ª commissione permanente sono inviati il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e i disegni di legge inerenti alla loro formazione, il rendiconto generale dello Stato, le relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato, le previsioni di cassa nonché tutte le relazioni di carattere generale ed i documenti presentati dal Governo o dalla Corte dei conti al Parlamento attinenti alla programmazione economica ed al bilancio dello Stato, e gli altri documenti sulla situazione economica ».

Dopo l'articolo 125, è inserito il seguente:

« Art. 125-*bis*. (*Attività conoscitiva preliminare della 5ª commissione permanente*). — Prima che abbia inizio l'*iter* parlamentare del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei disegni di legge inerenti alla loro formazione, la 5ª commissione permanente può essere autorizzata dal Presidente del Senato a procedere, anche congiuntamente con l'omologa commissione permanente della Camera dei deputati, alla acquisizione di elementi informativi in ordine ai criteri di impostazione del bilancio a legislazione vigente. A tal fine sottopone al Presidente del Senato il programma delle audizioni ».

L'articolo 126 è sostituito dal seguente:

« Art. 126. (*Assegnazione ed esame in commissione del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei disegni di legge inerenti alla loro formazione*). — 1 - Il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato ed i disegni di legge inerenti alla loro formazione sono deferiti alla 5ª commissione permanente per l'esame generale congiunto. Il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato ed i disegni di legge inerenti alla loro formazione sono contestualmente deferiti alle altre commissioni permanenti, ciascuna delle quali deve esaminarli congiuntamente per le parti di sua competenza.

2 - Alle sedute delle commissioni riservate all'esame del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei disegni di legge inerenti alla loro formazione partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica il resoconto stenografico.

3 - Ciascuna commissione, nei termini stabiliti dal successivo comma 6, comunica il proprio rapporto scritto e gli eventuali rapporti di minoranza alla 5ª commissione permanente. Gli estensori dei rapporti delle commissioni possono partecipare alle sedute della 5ª commissione permanente senza diritto di voto.

4 - I rapporti sono allegati alla relazione generale della 5ª commissione permanente.

5 - La 5ª commissione permanente, nei termini stabiliti dal successivo comma 6, approva la relazione generale sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sui disegni di legge inerenti alla loro formazione, che concerne anche — in separate sezioni — gli stati di previsione della spesa sui quali è competente per materia, e la trasmette alla Presidenza del Senato unitamente alle eventuali relazione di minoranza.

6 - Quando il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e i disegni di legge inerenti alla loro formazione sono presentati dal Governo al Senato, gli adempimenti previsti dai commi 3 e 5 debbono essere espletati, rispettivamente, entro dieci giorni e entro venticinque giorni dal deferimento, e la votazione finale in assemblea ha luogo entro i successivi quindici giorni. Quando il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e i disegni di legge inerenti alla loro formazione sono trasmessi dalla Camera dei deputati, i termini per gli adempimenti previsti dai commi 3 e 5 sono fissati dal Presidente del Senato, in modo che la votazione finale in Assemblea abbia luogo entro trentacinque giorni dalla trasmissione.

7 - Ciascuna commissione, durante l'esame, per le parti di sua competenza, del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei disegni di legge inerenti alla loro formazione, non può svolgere, in nessuna sede, altra attività. Nel computo dei termini per la presentazione delle relazioni e per l'espressione dei pareri sugli altri disegni di legge o affari deferiti, non si tiene conto del periodo richiesto per l'esame anzidetto.

8 - Dalla data del deferimento del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei disegni di legge inerenti alla loro formazione e fino alla votazione finale da parte dell'Assemblea, non possono essere iscritti all'ordine del giorno delle commissioni permanenti e dell'Assemblea disegni di legge che comportino aumenti di spese o diminuzioni di entrate.

9 - I precedenti commi 7 e 8 non si applicano all'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge e degli altri disegni di legge aventi carattere di assoluta indifferibilità secondo le determinazioni adottate all'unanimità dalla conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari ».

La rubrica dell'articolo 127 è sostituita dalla seguente:

« *Ordini del giorno sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sui disegni di legge inerenti alla loro formazione* ».

L'articolo 128 è sostituito dal seguente:

« Art. 128. (*Emendamenti al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e ai disegni di legge inerenti alla loro formazione*). — 1 - Gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, relativi ai disegni di legge inerenti alla formazione dei bilanci di previsione dello Stato devono essere presentati alla 5ª commissione permanente. I senatori che non facciano parte della 5ª commissione permanente possono chiedere o essere richiesti di illustrare gli emendamenti da essi presentati.

2 - Gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato devono essere presentati nelle commissioni competenti per materia. Se queste li accolgono, vengono trasmessi, come proposte della commissione, alla 5ª commissione permanente la quale, nel caso di rigetto, deve farne menzione nella sua relazione.

3 - Gli emendamenti respinti possono essere ripresentati in assemblea, anche dal solo proponente.

4 - E' facoltà del Presidente ammettere la presentazione in aula di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla 5ª commissione permanente o già approvate dall'Assemblea ».

L'articolo 129 è sostituito dal seguente:

« Art. 129. (*Discussione in Assemblea del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei disegni di legge inerenti alla loro formazione*). — 1 - Sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sui disegni di legge inerenti alla loro formazione si svolge un'unica discussione generale, che è riservata agli interventi relativi all'impostazione globale del bilancio ed alle linee generali della politica economica, finanziaria e dell'amministrazione dello Stato. Dopo la chiusura della discussione prendono la parola i relatori ed il Presidente del Consiglio dei Ministri o uno o più Ministri da lui delegati. Sono poi messi ai voti gli ordini del giorno concernenti gli argomenti anzidetti.

2 - L'esame degli articoli e la votazione finale dei disegni di legge inerenti alla formazione dei bilanci di previsione dello Stato hanno la precedenza sull'esame degli articoli e sulla votazione finale del disegno di legge di approvazione dei bilanci medesimi. Le variazioni conseguenti all'approvazione dei disegni di legge inerenti alla formazione dei bilanci di previsione dello Stato, non appena presentate dal Governo, sono deferite immediatamente alla 5ª commissione permanente, che provvede ad inserirle nel testo del disegno di legge di approvazione degli stessi bilanci di previsione da sottoporre all'Assemblea.

3 - In sede di esame degli articoli hanno facoltà di parlare soltanto i presentatori di ordini del giorno e di emendamenti per illustrarli, nonché il relatore ed il rappresentante del Governo per esprimere il proprio parere. Gli ordini del giorno relativi alle singole tabelle sono posti ai voti prima degli articoli che le concernono.

4 - La discussione del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei disegni di legge inerenti alla loro formazione, così come articolata nelle sue fasi dai commi precedenti, è organizzata dalla conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari a norma dell'articolo 55, comma 5 ».

(4251)

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in dodicesima seduta comune, mercoledì 2 ottobre 1985, alle ore 17, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di dieci componenti del Consiglio superiore della magistratura.

(4252)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 2 agosto 1985, n. **393.**

Proroga degli interventi in favore dei dipendenti di imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare gli interventi in favore dei dipendenti di imprese di navigazione e di armamento assoggettate ad amministrazioni straordinarie, al fine di evitare la riapertura di crisi occupazionali ed agevolare il processo di graduale reimpiego anche in attività alternative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il periodo di concessione dell'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito nella legge 9 novembre 1982, n. 918, già prorogato dall'articolo 4, comma 27, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1984, n. 618, può essere prorogato fino al 31 dicembre 1985.

2. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 1, valutato in lire 4500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per « Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GORIA, *Ministro del tesoro*

DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CARTA, *Ministro della marina mercantile*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1985
Atti di Governo, registro n. 55, *foglio n.* 26

DECRETO-LEGGE 2 agosto 1985, n. **394.**

Proroga delle elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare il mandato dell'attuale Consiglio superiore della magistratura di giorni novanta in attesa della nuova legge elettorale resa necessaria dalla sentenza n. 87 del 1982 della Corte costituzionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine previsto dall'articolo 21, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è prorogato di novanta giorni.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1985
Atti di Governo, registro n. 55, *foglio n.* 25

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 luglio 1985.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di condizioni speciali di polizza nonché di tassi di premio medio presentati dalla S.p.a. La Fondiaria, in Firenze.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 17 marzo, 28 novembre, 4 dicembre e 10 dicembre 1984, della società per azioni La Fondiaria, con sede in Firenze, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di condizioni speciali di polizza, di tassi di premio medio nonché dell'estensione a contratti con prestazioni non rivalutabili di alcune opzioni a scadenza e di coefficienti di differimento automatico di scadenza già approvati;

Vista la nota in data 22 maggio 1985, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, le condizioni speciali di polizza, i tassi di premio medio nonché l'estensione a contratti con prestazioni non rivalutabili di alcune opzioni a scadenza e di coefficienti di differimento automatico di scadenza già approvati, presentati dalla società per azioni La Fondiaria con sede in Firenze:

1) tariffa 31-FKB, mista con liquidazione di un capitale aggiuntivo (bonus finale) in caso di morte od in caso di vita alla scadenza, a premi annui decrescenti;

2) condizioni speciali di polizza della suindicata tariffa di assicurazione 31-FKB, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita;

3) tariffa 17-F, rendita vitalizia immediata ad alta rivalutazione. I tassi di premio sono identici a quelli della tariffa 17/S, approvata con decreto ministeriale n. 12136 del 16 luglio 1979;

4) tariffa 17-F(5), rendita vitalizia immediata ad alta rivalutazione con la garanzia del pagamento certo delle prime cinque annualità. I tassi di premio sono identici a quelli della tariffa 17/S(5), approvata con decreto ministeriale n. 12136 del 16 luglio 1979;

5) tariffa 17-F(10), rendita vitalizia immediata ad alta rivalutazione con la garanzia del pagamento certo delle prime dieci annualità. I tassi di premio sono identici a quelli della tariffa 17/S(10) approvata con decreto ministeriale n. 12136 del 16 luglio 1979;

6) condizioni di polizza comprensive della clausola di rivalutazione delle predette tariffe 17-F, 17-F(5) e 17-F(10);

7) tasso di premio medio e condizioni speciali di polizza, sostitutive delle analoghe previste ai punti 7) ed 8) delle condizioni di polizza per l'assicurazione di gruppo per il caso di morte, approvate con decreto ministeriale 16 dicembre 1978, da applicare nella sola ipotesi di assicurazione di gruppo abbinata ad operazioni di mutuo quinquennale erogati dall'I.B.I. (Istituto bancario italiano) e per un capitale inizialmente assicurato non superiore a tre volte il valore medio delle somme mutuate nell'anno precedente dall'istituto di credito;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa 29-A, rendita differita con controassicurazione con prestazioni e premio annuo indicizzati, sostitutive di quelle approvate con decreto ministeriale 30 settembre 1980, n. 12748;

9) condizioni speciali di polizza della tariffa 29-AR, rendita differita con controassicurazione con prestazioni e premio annuo indicizzati, sostitutive di quelle approvate con decreto ministeriale 30 settembre 1980, n. 12748;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa 31-A, assicurazione mista con indicizzazione del capitale e del premio annuo, sostitutive di quelle approvate con decreto ministeriale 30 settembre 1980, n. 12748;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa 31-AR, assicurazione mista con indicizzazione del capitale e del premio annuo, sostitutive di quelle approvate con decreto ministeriale 30 settembre 1980, n. 12748;

12) estensione ad ogni copertura assicurativa a prestazione non rivalutabile delle opzioni a scadenza e dei coefficienti di differimento automatico di scadenza approvati con decreti ministeriali 16 maggio 1981 e 25 febbraio 1985.

Roma, addì 3 luglio 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(4215)

DECRETO 26 luglio 1985.

Formule tariffarie per l'assicurazione della R.C. auto da applicarsi dal 1° marzo 1986 al 28 febbraio 1987 alle autovetture in servizio privato, compresi il noleggio e la locazione, ed agli autotassametri.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme sulla riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1984 concernente le formule tariffarie per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore da applicarsi dal 1° marzo 1985 al 28 febbraio 1986 alle autovetture in servizio privato, compresi il noleggio, la locazione e gli autotassametri;

Visto il provvedimento n. 8/1985 della giunta del Comitato interministeriale dei prezzi sulle tariffe dei premi e condizioni di polizza per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° marzo 1985 al 28 febbraio 1986;

Considerato che permangono valide le motivazioni addotte dal decreto ministeriale 28 luglio 1978 per soppressione della formula tariffaria con clausola « sconto anticipato con integrazione di premio in caso sinistro »;

Ritenuto che per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore da applicarsi dal 1° marzo 1986 al 28 febbraio 1987, relativa alle autovetture in servizio privato compreso il noleggio e la locazione ed agli autotassametri possono riconfermarsi, tenuto conto delle esperienze acquisite, la validità delle formule tariffarie « bonus-malus » e « franchigia » nonché l'esigenza della compatibilità di quest'ultima formula tariffaria con i principi posti a base della formula tariffaria con clausola « bonus-malus »;

Considerato che per stabilire quanto sopra è necessario avvalersi della facoltà prevista dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, così modificato dalla citata legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Considerato che pur permanendo l'esigenza di applicare le formule personalizzate « bonus-malus » e « franchigia » anche ai veicoli per trasporto di cose, non appare ancora opportuno prevedere, per il periodo dal 1° marzo 1986 al 28 febbraio 1987, l'imposizione, per detti veicoli, delle sole formule tariffarie personalizzate;

Sentita la commissione ministeriale di cui all'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che ha tra l'altro confermato la validità tecnica dell'applicazione, con la opportuna gradualità, delle formule personalizzate ai veicoli per trasporto di cose;

Decreta:

Art. 1.

I contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore relativi alle autovetture in servizio privato ed agli autotassametri, compresi il noleggio e la locazione (settore I), di cui al punto 1 del provvedimento n. 8/1985, della giunta del Comitato interministeriale dei prezzi, possono, per il periodo dal 1° marzo 1986 al 28 febbraio 1987, essere stipulati o rinnovati soltanto nella formula tariffaria « bonus-malus » che prevede, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo oppure nella formula tariffaria con clausola di « franchigia ».

Le misure del contributo dell'assicurato al risarcimento del danno per la formula tariffaria con clausola « franchigia » saranno stabilite in sede di determinazione di detta tariffa da valere per il periodo dal 1° marzo 1986 al 28 febbraio 1987. In ogni caso tali misure non potranno essere inferiori a L. 50.000 e superiori a L. 800.000.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(4213)

DECRETO 30 luglio 1985.

Scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della Pan-Ass - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Milano, e nomina del commissario per la gestione straordinaria della società.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti il decreto ministeriale in data 11 aprile 1974 e il decreto ministeriale di ricognizione in data 26 novembre 1984, concernenti le autorizzazioni rilasciate alla S.p.a. Pan-Ass, con sede legale in Milano, per l'esercizio nel territorio della Repubblica delle assicurazioni contro i danni nei seguenti rami:

infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri, ferroviari, aerei, marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali con esclusione del rischio energia nucleare; altri danni ai beni; r.c. autoveicoli terrestri; r.c. aeromobili; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; r.c. generale con esclusione del rischio energia nucleare; credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale; perdite pecuniarie di vario genere con esclusione dei rischi già compresi nel ramo rischi di impiego; riassicurazione negli stessi rami;

Visto il decreto ministeriale in data 21 giugno 1982 con il quale è stato fatto divieto alla società di compiere atti di disposizione sui propri beni;

Vista la lettera in data 5 luglio 1985, con la quale l'ISVAP ha comunicato che il consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso ha deliberato di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione a carico della S.p.a. Pan-Ass del provvedimento di cui all'art. 7 della citata legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private relativa alla S.p.a. Pan-Ass, allegata alla predetta lettera dell'ISVAP in data 5 luglio 1985, le cui indicazioni e motivazioni devono intendersi qui recepite;

Ritenuto che, in relazione ai fatti accertati e alle contestazioni effettuate dall'ISVAP alla S.p.a. Pan-Ass emergono gravi irregolarità nell'amministrazione della società che rendono opportuno disporre lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della stessa e la conseguente nomina di un commissario per la gestione straordinaria, ai sensi dell'art. 7 della citata legge 12 agosto 1982, n. 576;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 19 luglio 1985;

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolti gli organi amministrativi e sindacali ordinari della S.p.a. Pan-Ass, con sede in Milano.

Art. 2.

Per la gestione straordinaria della S.p.a. Pan-Ass, con sede legale in Milano, è nominato commissario il dottor Carlo Rinaldini.

La gestione straordinaria avrà la durata di un anno.

Art. 3.

E' a carico della S.p.a. Pan-Ass il compenso del commissario pari a L. 3.000.000 lorde mensili.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(4214)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 13 maggio 1985, n. **395.**

Estinzione della Cassa comunale di credito agrario di Moricone.

N. 395. Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro del tesoro, la Cassa comunale di credito agrario di Moricone, ente morale con sede in Moricone (Roma), viene dichiarata estinta.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1985
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 286

DECRETO 1° giugno 1985, n. **396.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione e di culto « Sacro Cuore », in Cortina d'Ampezzo, ed autorizzazione alla stessa ad accettare due donazioni.

N. 396. Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di religione e di culto « Sacro Cuore », in Cortina d'Ampezzo (Belluno). La fondazione stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare le donazioni disposte: *a*) dalle suore Anna Maria Cartolari e Margherita Ghezzi con atto pubblico 24 novembre 1982, n. 67441 di repertorio, a rogito dott. Azio Perucon, notaio in Cortina d'Ampezzo, consistente nella quota parte di due terzi di un complesso immobiliare costituito da un edificio e pertinenze, giardino, cortile e parco, e da terreni di complessivi mq 13.906, situati nel comune di Cortina d'Ampezzo, il tutto descritto nella perizia giurata 29 settembre 1983 del geom. Olinto Zanettin e valutato, per l'intero, in L. 4.020.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Belluno; *b*) dall'Istituto delle suore orsoline del Sacro Cuore, in Parma, con atto pubblico 25 maggio 1983, n. 15527 di repertorio, a rogito dottor Luigi Caramatti, notaio in Parma, consistente in beni mobili e attrezzature esistenti nel complesso immobiliare di cui alla precedente lettera *a*), descritti nella perizia giurata 15-17 marzo 1983 del geom. Olinto Zanettin e valutati complessivamente in lire 98.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Belluno.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1985
Registro n. 28 *Interno, foglio n.* 262

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 18 luglio 1985:

Arrabito Emanuele, notaio residente nel comune di Montemagno, distretto notarile di Asti, è trasferito nel comune di Asti a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Caravaglios Raffaele, notaio residente nel comune di Castellaneta, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Casalnuovo di Napoli, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Valentino Concetta, notaio residente nel comune di Montanaro, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Urbania, distretto notarile di Pesaro, con l'anzidetta condizione;

Calabrese Carlo, notaio residente nel comune di Scafati, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Pagani, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Grillo Fabio, notaio in Udine è trasferito nel comune di Tarcento, distretto notarile di Udine, con l'anzidetta condizione;

Benedetti Maria Teresa, notaio residente nel comune di Bologna, è trasferito nel comune di Bazzano, distretto notarile di Bologna, con l'anzidetta condizione;

Staffieri Arrigo, notaio residente nel comune di Pisogne, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Brescia, con l'anzidetta condizione;

Palazzolo Giuseppa, notaio residente nel comune di Alia, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di San Cataldo, distretto notarile di Caltanissetta, con l'anzidetta condizione;

Chiarugi Eliana, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Empoli, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Donnini Pier Antonio, notaio residente nel comune di Altopascio, distretto notarile di Lucca, è trasferito nel comune di Fucecchio, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Seraschi Pio, notaio residente nel comune di Follina, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Boville Ernica, distretto notarile di Frosinone, con l'anzidetta condizione;

De Giovanni Orazio, notaio residente nel comune di Codogno, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Elia Benedetto Antonio, notaio residente nel comune di Sesto San Giovanni, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Cimmino Stefano, notaio residente nel comune di Cervinara, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Cecchetelli Alessandro, notaio residente nel comune di Pergola, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Fano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Valentino Concetta, notaio in Urbania, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Santa Maria a Monte, distretto notarile di Pisa, con l'anzidetta condizione;

Rando Antonino, notaio residente nel comune di Casperia, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di Rieti, con l'anzidetta condizione.

Con decreti ministeriali 24 luglio 1985:

il decreto ministeriale 18 luglio 1985 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Caravaglios Raffaele alla sede di Casalnuovo di Napoli, distretto notarile di Napoli;

Macchiarelli Pasquale, notaio residente nel comune di Chiusano San Domenico, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Casalnuovo di Napoli, distretto notarile di Napoli, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

il decreto ministeriale 18 luglio 1985 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Calabrese Carlo alla sede di Pagani, distretto notarile di Salerno;

Calabrese Aniello, notaio residente nel comune di Laviano, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Pagani, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

il decreto ministeriale 18 luglio 1985 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Grillo Fabio alla sede di Tarcento, distretto notarile di Udine;

il decreto ministeriale 18 luglio 1985 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Valentino Concetta alla sede di Santa Maria a Monte, distretto notarile di Pisa;

Polacci Antonio, notaio residente nel comune di Tonco, distretto notarile di Casale Monferrato, è trasferito nel comune di Santa Maria a Monte, distretto notarile di Pisa, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

il decreto ministeriale 19 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 15 luglio 1985 è rettificato nel senso che il nome del notaio Caggiano è Ennio e non Emilio.

(4164)

Proclamazione del rappresentante della prima zona nel Consiglio nazionale del notariato

Con decreto ministeriale 26 luglio 1985 è stato proclamato rappresentante della prima zona nel Consiglio nazionale del notariato il dott. Roberto Barone, notaio in Torino.

(4165)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 7 giugno 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solari e C./Udine, sede di Udine e stabilimenti di Udine e Artegna (Udine), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica meridionale, in Tito Scalo (Potenza), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove iniziative per lo sviluppo industriale di Potenza, è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Passoni di Manzano (Udine), è prolungata al 26 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comello Giobatta Parchetti di Reana del Rojale (Udine), è prolungata al 3 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Da Frè, con sede e stabilimento in Brugnera (Pordenone), è prolungata al 18 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.L.A. - Società industriale del legno e affini di Gri & C., in Valvasone (Pordenone), è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Galvani di Cordenons (Pordenone), è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine monfalconesi Passero, in Monfalcone (Gorizia), è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura del Friuli di Porcia-Pordenone, è prolungata al 5 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pali Adriano di S. Giovanni al Natisone (Udine), è prolungata al 7 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Italtractor meccanica I.T.M. S.p.a., zona industriale Potenza, già Italtractor sud I.T.S., è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 agosto 1983 al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siderpotenza di Potenza, zona industriale, è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella costruzione della rete di distribuzione della zona alta di Metaponto invasata alla diga di Monte Cotugno, condotta Sinni, di cui al progetto speciale 14/8815 a suo tempo predisposto dalla Casmez e resisi disponibili dal 27 febbraio 1984 od entro nove mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comello Giobatta Parchetti di Reana del Rojale (Udine), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pali Adriano di S. Giovanni al Natisone (Udine), è prolungata al 7 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Bradaschia & C. S.a.s., sede in Trieste, cantiere presso la Fincantieri di Monfalcone, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 ottobre 1984 al 28 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Meta di Padovan Alfio, in Azzano Decimo (Pordenone), è prolungata al 27 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laminati Lisert, in Monfalcone (Gorizia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 settembre 1984 al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Italtractor meccanica I.T.M. S.p.a., zona industriale. Potenza, già Italtractor sud I.T.S., è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siderpotenza di Potenza, zona industriale, è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella costruzione della rete di distribuzione della zona alta di Metaponto invasata alla diga di Monte Cotugno, condotta Sinni, di cui al progetto speciale 14/8815 a suo tempo predisposta dalla Casmez e resisi disponibili dal 27 febbraio 1984 od entro nove mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 3 luglio 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Venica e Mocchiutti di Cormons (Gorizia), è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Bradaschia & C., sede in Trieste, cantiere presso la Fincantieri di Monfalcone, è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Car.Me.S. di Tolmezzo (Udine), è prolungata al 19 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cucine Moretuzzo di Codroipo (Udine), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Delicia di Gorizia, è prolungata al 9 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobilificio Princic di Cormons (Gorizia), è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Meta di Padovan Alfio, in Azzano Decimo (Pordenone), è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Adriaplast, con sede e stabilimento in Monfalcone (Gorizia), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intex - Industria tessile, con stabilimento in Pordenone, è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Ge.Ve. - Compagnia gestione vetrerie di Villotta di Chions (Pordenone), è prolungata al 16 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laminati Lisert di Monfalcone (Gorizia), è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pali Adriano di S. Giovanni al Natisone (Udine), è prolungata al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985, è prolungata per altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla P.M. Costruzioni S.r.l., operante nell'area del comune di Montalbano Jonico (Matera) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'acquedotto del Frida che hanno beneficiato del decreto ministeriale 2 marzo 1985.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985, è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella costruzione della rete di distribuzione della zona alta di Metaponto invasata alla diga di Monte Cotugno, condotta Sinni, di cui al progetto speciale 14/8815 a suo tempo predisposto dalla Casmez e resisi disponibili dal 27 febbraio 1984 od entro nove mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 3 luglio 1985.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985, è prolungata per altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla impresa Torri operante nell'area del comune di Montalbano Jonico (Matera) per i lavori relativi all'acquedotto dell'Agri e del Frida che hanno beneficiato del decreto ministeriale 2 marzo 1985.
Le aziende sono esentate da contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine metallurgiche Pont St. Martin, sede di Pont St. Martin (Aosta), fallita il 10 giugno 1983, è prolungata al 26 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4077)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.11164/XV.I. del 18 luglio 1985, gli artifici denominati «Climation C» e «Climation W» fabbricati dalla Società esplosivi industriali nel proprio stabilimento di Ghedi (Brescia) e destinati ad essere impiegati come mezzi antinebbia e antigrandine sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del detto testo unico.
I detti artifici, che contengono da kg 1 a kg 5 di miscela, possono essere accesi solo da personale qualificato (fuochino)- e devono indicare in ogni confezione, oltre al nome dell'artificio, la classifica, il peso della miscela nonché l'etichetta con lato minimo di 10 cm di lunghezza prevista dai regolamenti di trasporto per esplosivi, ovvero la losanga arancio con impressa in nero la bomba che esplode.

Con decreto ministeriale n. 559/C. 10253/XV.I del 18 luglio 1985, gli artifici pirotecnici denominati:

Gigant (denominazione originale Knallrakete Gigant);
Blink (denominazione originale Blink-Rakete);
Knall (denominazione originale Knallrakete Gross);
Knall piccolo (denominazione originale Knallrakete Klein),

fabbricati nella Repubblica federale di Germania sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* del regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

(4189)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di medicina e chirurgia:
genetica umana.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
chimica organica (biennale).

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di ingegneria:
macchine elettriche;
complementi di matematica.

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

Facoltà di scienze politiche:
economia e politica monetaria.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di magistero:
storia della miniatura.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di architettura:
economia urbana e regionale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4190)

MINISTERO DEL TESORO

N. 145

Corso dei cambi del 26 luglio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1921,510	1921,510	1921,50	1921,510	1921,50	1921,50	1921,500	1921,510	1921,510	1921,51
Marco germanico .	668,320	668,320	667,50	668,320	668 —	668,11	667,900	668,320	668,320	668,32
Franco francese	217,600	217,600	219 —	217,600	218,25	218,36	219,120	217,600	217,600	217,60
Fiorino olandese	592,450	592,450	593,90	592,450	592,50	592,72	593 —	592,450	592,450	592,45
Franco belga .	32,910	32,910	33,20	32,910	33 —	33 —	33,098	32,910	32,910	32,90
Lira sterlina .	2682 —	2682 —	2710 —	2682 —	2684 —	2684,50	2687 —	2682 —	2682 —	2682 —
Lira irlandese	2086,500	2086,500	2098 —	2086,500	2088 —	2088,25	2090 —	2086,500	2086,500	—
Corona danese .	185,660	185,660	186 —	185,660	185,75	185,73	185,800	185,660	185,660	185,65
Dracma .	14,450	14,450	14,55	14,450	—	—	14,430	14,450	14,450	—
E.C.U. .	1498,500	1498,500	1501,75	1498,500	1498,20	1498,20	1497,900	1498,500	1498,500	1498,50
Dollaro canadese .	1417,750	1417,750	1422 —	1417,750	1418 —	1418,27	1418,800	1417,750	1417,750	1417,75
Yen giapponese .	8,019	8,019	8,03	8,019	8,015	8 —	8,020	8,019	8,019	8,01
Franco svizzero .	816,300	816,300	820 —	816,300	816 —	816,15	816 —	816,300	816,300	816,30
Scellino austriaco .	94,650	94,650	95,12	94,650	95,25	94,75	94,850	94,650	94,650	94,65
Corona norvegese .	229,900	229,900	230,25	229,900	230 —	229,75	229,600	229,900	229,900	229,90
Corona svedese .	228,500	228,500	229 —	228,500	228,50	228,62	228,750	228,500	228,500	228,50
FIM	318,400	318,400	319,75	318,400	318,75	318,89	319,380	318,400	318,400	—
Escudo portoghese	11,370	11,370	11,40	11,370	11,35	11,36	11,367	11,370	11,370	11,37
Peseta spagnola	11,461	11,461	11,50	11,461	11,50	11,47	11,480	11,461	11,461	11,46

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 luglio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1921,505
Marco germanico .	668,110
Franco francese	218,360
Fiorino olandese	592,725
Franco belga .	33,004
Lira sterlina .	2684,500
Lira irlandese	2088,250
Corona danese .	185,730
Dracma .	14,440
E.C.U. .	1498,200
Dollaro canadese .	1418,275
Yen giapponese .	8,019
Franco svizzero .	816,150
Scellino austriaco .	94,750
Corona norvegese .	229,750
Corona svedese .	228,625
FIM	318,890
Escudo portoghese	11,368
Peseta spagnola	11,470

Media dei titoli del 26 luglio 1985

Rendita 5 % 1935	59,350
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	93,750
» 6 % » » 1972-87	92 —
» 9 % » » 1975-90	90,350
» 9 % » » 1976-91	91,475
» 10 % » » 1977-92	91,125
» 12 % (Beni Esteri 1980)	94,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	84,125
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 %	101,500
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93	91,700
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,150
» » » » EFIM 1-8-1988	103,500
» » » » 1- 1-1982/86	100,400
» » » » 1- 3-1982/86	101,450
» » » » 1- 5-1982/86	100,625
» » » » 1- 6-1982/86	100,950
» » » » 1- 7-1982/86	101,825
» » » » 1- 8-1982/86	101,700
» » » » 1- 9-1982/86	101,250
» » » » 1-10-1982/86	101,450
» » » » 1-11-1982/86	101 —
» » » » 1-12-1982/86	101,350
» » » » 1- 7-1983/86	100,275
» » » » 1- 8-1983/86	100,550
» » » » 1- 9-1983/86	100,225
» » » » 1-10-1983/86	100 —
» » » » 1- 1-1983/87	102,250
» » » » 1- 2-1983/87	102,250
» » » » 1- 3-1983/87	102,050
» » » » 1- 4-1983/87	101,475
» » » » 1- 5-1983/87	101,400
» » » » 1- 6-1983/87	101,800
» » » » 1-11-1983/87	100,675
» » » » 1-12-1983/87	100,825

Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1983/88	103,150
» » » » 1- 8-1983/88	102,950
» » » » 1- 9-1983/88	102,450
» » » » 1-10-1983/88	102,325
» » » » 1-11-1983/88	103,525
» » » » 1- 1-1984/88	101,050
» » » » 1- 2-1984/88	100,875
» » » » 1- 3-1984/88	100,225
» » » » 1- 4-1984/88	99,800
» » » » 1- 5-1984/88	100 —
» » » » 1- 6-1984/88	100,400
» » » » 1-12-1983/90	103,500
» » » » 1- 1-1984/91	104,150
» » » » 1- 2-1984/91	104,025
» » » » 1- 3-1984/91	101,625
» » » » 1- 4-1984/91	101,750
» » » » 1- 5-1984/91	101,600
» » » » 1- 6-1984/91	101,850
» » » » 1- 7-1984/91	101,675
» » » » 1- 8-1984/91	101,275
» » » » 1- 9-1984/91	101,025
» » » » 1-10-1984/91	100,550
» » » » 1-11-1984/91	100,300
» » » » 1-12-1984/91	100,175
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985	100,225
» » » 16 % 1- 1-1986	100,725
» » » 14 % 1- 4-1986	100,025
» » » 13,50 % 1- 7-1986	99,875
» » » 13,50 % 1-10-1986	99,900
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,225
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,275
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,250
» » » » 22-11-1982/89 13 %	108,475
» » » » 1983/90 11,50%	106,100
» » » » 1984/91 11,25%	107,500
» » » » 1984/91 10,50%	103,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAFOLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 146

Corso dei cambi del 29 luglio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1895,65	1895,65	—	1895,65	1885 —	1895,47	1895,30	1895,65	1895,65	1895,65
Marco germanico .	669,30	669,30	—	669,30	669,35	669,35	669,40	669,30	669,30	669,30
Franco francese	220,81	220,81	—	220,81	220,40	220,43	220,05	220,81	220,81	220,80
Fiorino olandese	597 —	597 —	—	597 —	597 —	597,02	597,05	597 —	597 —	597 —
Franco belga .	33,28	33,28	—	33,28	33,27	33,26	33,25	33,28	33,28	33,28
Lira sterlina .	2709,90	2709,90	—	2709,90	2709,50	2709,57	2709,25	2709,90	2709,90	2709,90
Lira irlandese	2104,50	2104,50	—	2104,50	2102,25	2102,25	2100 —	2104,50	2104,50	—
Corona danese .	186,71	186,71	—	186,71	186,70	186,73	186,75	186,71	186,71	186,70
Dracma .	14,59	14,59	—	14,59	—	—	14,529	14,59	14,59	—
E.C.U. .	1506,20	1506,20	—	1506,20	1506,20	1506,10	1506 —	1506,20	1506,20	1506,20
Dollaro canadese .	1408,75	1408,75	—	1408,75	1409 —	1408,87	1409 —	1408,75	1408,75	1408,75
Yen giapponese .	8,007	8,007	—	8,007	8 —	8 —	8 —	8,007	8,007	8 —
Franco svizzero .	825,78	825,78	—	825,78	825,70	825,69	825,60	825,78	825,78	825,78
Scellino austriaco .	95,61	95,61	—	95,61	95,55	95,57	95,53	95,61	95,61	95,60
Corona norvegese .	230,20	230,20	—	230,20	230,30	230,30	230,40	230,20	230,20	230,20
Corona svedese .	229,02	229,02	—	229,02	228,75	228,78	228,55	229,02	229,02	229,02
FIM	319,90	319,90	—	319,90	319,95	319,95	320 —	319,90	319,90	—
Escudo portoghese	11,43	11,43	—	11,43	11,41	11,41	11,40	11,43	11,43	11,43
Peseta spagnola	11,551	11,551	—	11,551	11,50	11,54	11,542	11,551	11,551	11,55

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 luglio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1895,475
Marco germanico .	669,350
Franco francese	220,430
Fiorino olandese	597,025
Franco belga .	33,265
Lira sterlina .	2709,575
Lira irlandese .	2102,250
Corona danese .	186,730
Dracma .	14,559
E.C.U. .	1506,100
Dollaro canadese .	1408,875
Yen giapponese .	8,003
Franco svizzero .	825,690
Scellino austriaco .	95,570
Corona norvegese .	230,300
Corona svedese .	228,785
FIM	319,950
Escudo portoghese	11,415
Peseta spagnola	11,546

Media dei titoli del 29 luglio 1985

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	59,350
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	93,750
» 6 % » » 1972-87	92 —
» 9 % » » 1975-90	90,350
» 9 % » » 1976-91	91,500
» 10 % » » 1977-92	91,150
» 12 % (Beni Esteri 1980)	93,350
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	85 —
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 %	101 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93	88,350
» » » Ind. ENI 1-8-1988	103,050
» » » » EFIM 1-8-1988	104 —
» » » » 1- 1-1982/86	100,600
» » » » 1- 3-1982/86	101,500
» » » » 1- 5-1982/86	100,825
» » » » 1- 6-1982/86	101,100
» » » » 1- 7-1982/86	101,825
» » » » 1- 8-1982/86	102,150
» » » » 1- 9-1982/86	101,350
» » » » 1-10-1982/86	101,450
» » » » 1-11-1982/86	101 —
» » » » 1-12-1982/86	101,250
» » » » 1- 7-1983/86	100,250
» » » » 1- 8-1983/86	100,600
» » » » 1- 9-1983/86	100,275
» » » » 1-10-1983/86	100,050
» » » » 1- 1-1983/87	102,200
» » » » 1- 2-1983/87	102,500
» » » » 1- 3-1983/87	102,050
» » » » 1- 4-1983/87	101,500
» » » » 1- 5-1983/87	101,500
» » » » 1- 6-1983/87	101,700
» » » » 1-11-1983/87	100,650
» » » » 1-12-1983/87	100,750
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1983/88	103,100
» » » » 1- 8-1983/88	102,550
» » » » 1- 9-1983/88	102,500
» » » » 1-10-1983/88	102,500
» » » » 1-11-1983/88	103,550
» » » » 1- 1-1984/88	101,100
» » » » 1- 2-1984/88	100,900
» » » » 1- 3-1984/88	100,225
» » » » 1- 4-1984/88	99,900
» » » » 1- 5-1984/88	100,200
» » » » 1- 6-1984/88	100,700
» » » » 1-12-1983/90	103,200
» » » » 1- 1-1984/91	104,150
» » » » 1- 2-1984/91	104,100
» » » » 1- 3-1984/91	101,900
» » » » 1- 4-1984/91	101,875
» » » » 1- 5-1984/91	101,625
» » » » 1- 6-1984/91	101,700
» » » » 1- 7-1984/91	101,300
» » » » 1- 8-1984/91	101,100
» » » » 1- 9-1984/91	100,500
» » » » 1-10-1984/91	100,300
» » » » 1-11-1984/91	100,275
» » » » 1-12-1984/91	100,250
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985	100,250
» » » 16 % 1- 1-1986	100,800
» » » 14 % 1- 4-1986	100,050
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100 —
» » » 13,50 % 1-10-1986	99,975
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,250
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,475
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,050
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109,150
» » » » 1983/90 11,50%	106,050
» » » » 1984/91 11,25%	107,700
» » » » 1984/92 10,50%	103,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 147

Corso dei cambi del 30 luglio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	1901,100	1901,100	1901,25	1901,100	—	1900,80	1900,500	1901,100	1901,100	1901,10
Marco germanico . . .	670,300	670,300	671 —	670,300	—	670,35	670,400	670,300	670,300	670,30
Franco francese	220,110	220,110	220,30	220,110	—	220,13	220,150	220,110	220,110	220,10
Fiorino olandese .	596,820	596,820	596,50	596,820	—	596,56	596,300	596,820	596,820	596,82
Franco belga . .	33,254	33,254	33,23	33,254	—	33,24	33,233	33,254	33,254	33,26
Lira sterlina . . .	2702,100	2702,100	2703,50	2702,100	—	2702,50	2702,900	2702,100	2702,100	2702,10
Lira irlandese . .	2099,300	2099,300	2098 —	2099,300	—	2100,15	2101 —	2099,300	2099,300	—
Corona danese .	186,550	186,550	186,50	186,550	—	186,53	186,510	186,550	186,550	186,55
Dracma .	14,520	14,520	14,55	14,520	—	—	14,500	14,520	14,520	—
E.C.U.	1503,950	1503,950	1503,80	1503,950	—	1504,22	1504,500	1503,950	1503,950	1503,95
Dollaro canadese .	1405,400	1405,400	1407 —	1405,400	—	1405,45	1405,500	1405,400	1405,400	1405,40
Yen giapponese	7,995	7,995	7,99	7,995	—	7,99	7,993	7,995	7,995	7,99
Franco svizzero . .	823,400	823,400	824 —	823,400	—	823,42	823,450	823,400	823,400	825,60
Scellino austriaco .	95,360	95,360	95,40	95,360	—	95,40	95,450	95,360	95,360	95,35
Corona norvegese .	230,180	230,180	230,40	230,180	—	230,16	230,150	230,180	230,180	230,18
Corona svedese	228,650	228,650	228,75	228,650	—	228,07	228,850	228,650	228,650	228,65
FIM . .	319,100	319,100	319,25	319,100	—	319,15	319,200	319,100	319,100	—
Escudo portoghese .	11,300	11,300	11,40	11,300	—	11,31	11,330	11,300	11,300	11,30
Peseta spagnola	11,513	11,513	11,54	11,513	—	11,51	11,520	11,513	11,513	11,52

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 luglio 1985

Dollaro USA . . .	1900,800	Lira irlandese . .	2100,150	Scellino austriaco	95,405
Marco germanico . .	670,350	Corona danese . .	186,530	Corona norvegese	230,165
Franco francese . .	220,130	Dracma . . .	14,510	Corona svedese	228,750
Fiorino olandese . . .	596,560	E.C.U.	1504,220	FIM	319,150
Franco belga . .	33,243	Dollaro canadese . .	1405,450	Escudo portoghese . .	11,315
Lira sterlina	2702,500	Yen giapponese .	7,994	Peseta spagnola . . .	11,516
		Franco svizzero	823,425		

Media dei titoli del 30 luglio 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	59,225
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86 .	85 —
» 6 % » » 1972-87 . .	93,750
» 9 % » » 1975-90 . .	92 —
» 9 % » » 1976-91 .	90,350
» 10 % » » 1977-92 .	91,500
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	92,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	93,150
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 % .	101 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93 .	87,350
» » » Ind. ENI 1-8-1988 .	103 —
» » » » EFIM 1-8-1988 .	103,950
» » » » 1- 1-1982/86	100,775
» » » » 1- 3-1982/86	101,350
» » » » 1- 5-1982/86	100,950
» » » » 1- 6-1982/86	101 —
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,800
» » » » 1- 8-1982/86	102,400
» » » » 1- 9-1982/86	101,400
» » » » 1-10-1982/86	101,450
» » » » 1-11-1982/86	101,075
» » » » 1-12-1982/86	101,375
» » » » 1- 7-1983/86	100,400
» » » » 1- 8-1983/86	100,500
» » » » 1- 9-1983/86	100,350
» » » » 1-10-1983/86	100,100
» » » » 1- 1-1983/87	102,200
» » » » 1- 2-1983/87	102,375
» » » » 1- 3-1983/87	102,050
» » » » 1- 4-1983/87	101,700
» » » » 1- 5-1983/87	101,500
» » » » 1- 6-1983/87	101,750
» » » » 1-11-1983/87	100,650
» » » » 1-12-1983/87	100,575

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1983/88	103,150
» » » » 1- 8-1983/88	103 —
» » » » 1- 9-1983/88	102,700
» » » » 1-10-1983/88	102,600
» » » » 1-11-1983/88	103,600
» » » » 1- 1-1984/88	101,150
» » » » 1- 2-1984/88	101 —
» » » » 1- 3-1984/88	100,200
» » » » 1- 4-1984/88	100,250
» » » » 1- 5-1984/88	100,150
» » » » 1- 6-1984/88	100,675
» » » » 1-12-1983/90	103,500
» » » » 1- 1-1984/91	104,125
» » » » 1- 2-1984/91	104,050
» » » » 1- 3-1984/91	102 —
» » » » 1- 4-1984/91	101,900
» » » » 1- 5-1984/91	101,625
» » » » 1- 6-1984/91	102 —
» » » » 1- 7-1984/91	101,775
» » » » 1- 8-1984/91	101,500
» » » » 1- 9-1984/91	101,500
» » » » 1-10-1984/91	100,650
» » » » 1-11-1984/91	100 550
» » » » 1-12-1984/91	100,250
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985	100,300
» » » 16 % 1- 1-1986	100,750
» » » 14 % 1- 4-1986 . . .	100,075
» » » 13,50 % 1- 7-1986 . . .	100,150
» » » 13,50 % 1-10-1986	100 —
» » » 12,50 % 1- 1-1987 . . .	98,150
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	97,525
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113 —
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109,650
» » » » 1983/90 11,50%	106,500
» » » » 1984/91 11,25%	107,400
» » » » 1984/92 10,50%	103,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Disposizioni per i primi interventi a seguito della rottura degli argini dei bacini in valle di Stava, nel comune di Tesero, avvenuta il 19 luglio 1985. (Ordinanza numero 590/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 marzo 1984 con il quale viene nominato il Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerato che il personale dipendente all'Ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile comandato per l'emergenza connessa al crollo della diga di Tesero (Trento) si è trovato ad operare in condizioni caratterizzate da estreme difficoltà tecniche ed in presenza di disagi logistici a causa dell'entità della calamità e dell'area di intervento;

Considerata la necessità, in tale eccezionale situazione, di assicurare la presenza costante di personale dell'Ufficio allo scopo di mantenere operative tutte le strutture impegnate nell'attività di coordinamento dell'intera operazione;

Ritenuto necessario sopperire a talune difficoltà di ordine logistico sia per il personale in sede che per quello fuori sede impegnato nelle attività di soccorso in argomento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma:

Dispone:

Art. 1.

Il personale di questo Ufficio, comandato in missione per le operazioni connesse con l'emergenza verificatasi a seguito del crollo della diga di Tesero (Trento), fermo restando il normale trattamento economico di missione previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni, ha diritto al rimborso delle spese effettuate per il soggiorno in albergo anche per categorie diverse da quelle consentite dal grado; ha altresì diritto, senza la riduzione delle indennità prevista dalla legge, al rimborso delle spese di vitto, che all'uopo, previa dichiarazione sotto la personale responsabilità degli interessati, potranno essere liquidate direttamente dall'amministrazione ai creditori.

Art. 2.

Per il personale dell'Ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile in servizio presso la sede per turni superiori alle otto ore, viene autorizzata la somministrazione di regolari pasti.

Art. 3.

Agli oneri di cui alla presente ordinanza, ivi compresa ogni altra spesa ritenuta necessaria e indispensabile dal responsabile del coordinamento delle operazioni in zona di intervento, è posta a carico del «Fondo per la protezione civile», istituito con i decreti in premessa.

Art. 4.

L'attuazione della presente ordinanza è demandata al capo servizio bilancio e affari amministrativi.

Art. 5.

I trattamenti attribuiti al personale con la presente ordinanza hanno validità per i primi quindici giorni d'intervento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4201)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a ottocento posti di sergente maggiore in servizio permanente del ruolo specialisti dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a ottocento posti di sergente maggiore in servizio permanente del ruolo specialisti dell'Aeronautica militare.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso, a domanda, i sergenti che in costanza di servizio alla data del 4 ottobre 1985, compiranno almeno tre anni e sei mesi di ferma, e che matureranno la permanenza minima nel grado di sergente di cui alla tabella *C* della legge n. 212/83 entro il 5 novembre 1985.

Potranno partecipare pertanto:

a) i sergenti con anzianità di grado 5 aprile 1983 ivi compresi coloro che, avendo partecipato al secondo concorso di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1985, siano stati dichiarati idonei ma non vincitori del concorso stesso;

b) i sergenti con anzianità di grado 1° aprile 1983 e 5 maggio 1983;

c) i sergenti, interessati ai concorsi precedenti, per i quali siano cessate le rispettive cause impeditive di cui all'art. 22 della legge n. 212/83.

Art. 3.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema riportato nell'allegato 4, dovrà essere rimessa dai candidati come segue:

a) due copie, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 00185 Roma;

b) una terza (originale) al comando dell'ente di appartenenza.

Art. 4.

La domanda di partecipazione al concorso è valida anche come domanda di rafferma per tutto il periodo degli esami e della valutazione della commissione del concorso.

La mancata presentazione della domanda equivale ad atto di rinuncia all'immissione nel servizio permanente. I sergenti rinunciatari saranno congedati al termine della ferma contratta.

Art. 5.

I comandi degli enti di appartenenza dei candidati dovranno:

inoltrare nel più breve tempo possibile e, comunque non oltre il 9 settembre 1985, la copia originale della domanda al comando di regione di competenza, provvedendo ad allegare alla stessa: due copie del foglio matricolare aggiornato al 30 agosto 1985, corredate della dichiarazione di completezza a firma dell'interessato e dichiarazione dell'ufficiale medico dirigente del servizio sanitario dell'ente, da cui risulti l'idoneità fisica del concorrente al servizio militare incondizionato in Aeronautica militare, redatta secondo lo schema riportato in allegato 2;

inviare successivamente al comando di regione di competenza, entro e non oltre il 30 ottobre 1985, il libretto caratteristico o fotocopia integrale dello stesso chiuso al 4 ottobre 1985 per « Partecipazione al concorso per immissione in servizio permanente »;

inoltre dovrà comunicare le variazioni matricolari avvenute nel periodo di tempo intercorso tra il 30 agosto e il 30 ottobre 1985.

Art. 6.

I comandi di regione, gli enti di Forza armata e la 5ª ATAF dovranno inoltrare al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 00185 Roma, quanto segue:

la domanda del candidato e la documentazione ad essa allegata, pervenuta dagli enti dipendenti entro quindici giorni dalla data di ricezione della stessa, e comunque non oltre il 24 settembre 1985;

alla documentazione caratteristica pervenuta successivamente dagli enti dipendenti, completando la stessa con apposita dichiarazione riguardante la situazione penale e disciplinare del candidato, risultante dall'ufficio disciplina, redatta secondo lo schema riportato in allegato 3 entro il 15 novembre 1985.

Art. 7.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma, via Girolamo Induno n. 4, secondo le seguenti modalità di svolgimento:

8 gennaio 1986, ore 8, prova scritta di cultura generale;

9 gennaio 1986, ore 8, prova scritta di tecnico-professionale.

Qualora si rendesse necessario modificare i giorni e/o la sede d'esame, il Ministero provvederà a darne direttamente informazione ai concorrenti in tempo utile, declinando qualsiasi responsabilità circa eventuali disguidi o ritardi non imputabili all'amministrazione.

Le prove d'esame avranno la durata di sei ore e si svolgeranno come segue:

prova di cultura generale, comune a tutti, verterà su argomenti compresi nei programmi riportati nell'allegato 1;

prova di tecnico-professionale, comprenderà materie comuni a tutte le categorie e materie specifiche per ogni categoria e specialità secondo i programmi riportati nell'allegato 1.

I candidati dovranno presentarsi in uniforme ordinaria (camicia bianca), muniti di tessera personale di riconoscimento.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso verrà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

La commissione giudicatrice procederà alla valutazione dei titoli e dei risultati degli esami, esprimendo previo giudizio d'idoneità, un punteggio in centesimi di cui il 40% del totale attribuibile è riferito ai titoli e il 60% al risultato degli esami.

Art. 10.

Ai fini della formazione della graduatoria, i titoli che saranno presi in considerazione sono i seguenti:

risultati del concorso d'istruzione;

risultato del tirocinio pratico;

risultato dei corsi di specializzazione o abilitazione frequentati;

eventuali benemerenze sulla base della documentazione caratteristica relativa a tutto il servizio prestato.

Art. 11.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 12.

I sergenti vincitori del concorso saranno iscritti nel ruolo dei sottufficiali del servizio permanente nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito del concorso con il grado di sergente maggiore nel rispetto, comunque, di quanto stabilito in ordine alla permanenza minima nel grado di sergente di cui alla tabella *C* della legge 10 maggio 1983, n. 212.

Per i candidati di cui all'art. 2, paragrafo *a*), la relativa anzianità assoluta e decorrenza assegni è fissata al 5 ottobre 1985.

I sergenti vincitori del concorso — ammessi allo stesso a seguito della risoluzione delle cause impeditive ex art. 22 della legge n. 212/83 — saranno promossi ed immessi nel servizio permanente secondo le modalità dettate dalle normative in vigore.

Art. 13.

I sergenti risultati non idonei al concorso e quelli che vi partecipano per la seconda volta, giudicati idonei e non vincitori, saranno collocati immediatamente in congedo ex art. 20 della legge n. 212/83.

I sergenti che partecipano per la prima volta al concorso e giudicati idonei non vincitori, potranno partecipare per una sola volta al primo concorso utile successivo. A tal fine, saranno ammessi a domanda, ad una rafferma di un anno. La data di decorrenza della rafferma inizierà dalla data di ufficializzazione della graduatoria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1985

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1985
Registro n. 24 *Difesa, foglio n.* 220

ALLEGATO 1

(*Omissis*).

I bandi di concorso e relativi programmi di esami possono essere richiesti ai rispettivi comandi di regione o presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 4ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00185 Roma.

ALLEGATO 2

. . . .
(Timbro dell'ente)

DICHIARAZIONE MEDICA

Il (1) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . sottoposto a visita medica in data odierna è risultato . . . . (2) fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare.

Data, ...

Il dirigente il servizio sanitario
. . . .

(1) Indicare il grado, l'Arma, la specialità, il cognome e nome del candidato.
(2) Indicare se idoneo o non idoneo.

ALLEGATO 3

. . . .
(Timbro dell'ente)

DICHIARAZIONE UFFICIO DISCIPLINA

A carico del (1) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . dalla documentazione in possesso di questo ufficio risulta . . . .

Data, ...

Il capo dell'ufficio disciplina
. . . .

(1) Indicare il grado, l'Arma, la specialità, il cognome e nome del sottufficiale.

ALLEGATO 4

Modello di domanda
(carta semplice)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 4ª Sezione - Viale dell'Università, 4 - 00185 ROMA

Io sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . il . . . . . (provincia di . . . . . .) chiedo di partecipare al concorso per l'immissione nel ruolo dei sottufficiali del servizio permanente dell'Aeronautica militare, bandito con decreto ministeriale 8 luglio 1985.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) .

di non essere affetto da infermità temporanea;

di non essere imputato in procedimento penale per delitto non colposo, né sottoposto a procedimento disciplinare o sospeso dal servizio per motivi precauzionali né per altra comprovata causa di forza maggiore (3);

di essere stato arruolato in data .

di prestare servizio presso (4) . . (c.a.p.) .

di avere il seguente recapito militare .
(c.a.p.) .

di avere il seguente recapito civile .
(c.a.p.)

di aver partecipato al concorso precedente ed essere stato giudicato idoneo ma non vincitore (solo per i sergenti che concorrono per la seconda volta).

Data, .

Firma
(per esteso grado, specialità, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (5) .

---

(1) Prima del cognome e nome indicare matricola, grado e specialità.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emanato.

(4) I candidati hanno l'obbligo di notificare tempestivamente tutte le variazioni inerenti la sede di servizio ed il recapito sia militare che civile con lettera raccomandata al Ministero in indirizzo.

(5) La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante dell'ente.

(4175)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università dell'Aquila

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a tre posti di sesto livello retributivo funzionale presso l'istituto di discipline mediche della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi dell'Aquila, area socio-sanitaria, profilo infermiere professionale nella clinica medica.

A norma dell'art. 1, comma secondo, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con cinque anni di anzianità è stabilita nella misura dell'80%.

Titolo di studio: diploma di infermiere professionale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore delll'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila, piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8, a partire dal novantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di sesto livello retributivo funzionale presso l'istituto di discipline mediche della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi dell'Aquila, area socio-sanitaria, profilo infermiere professionale nella clinica psichiatrica.

A norma dell'art. 1, comma secondo, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con cinque anni di anzianità è stabilita nella misura dell'80%.

Titolo di studio: diploma di infermiere professionale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore delll'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila, piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8,30, a partire dal novantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di quarto livello retributivo funzionale presso l'istituto di discipline biologiche della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi dell'Aquila, area tecnico-scientifica, profilo agente tecnico.

A norma dell'art. 1, comma secondo, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con cinque anni di anzianità è stabilita nella misura del 30%.

Titolo di studio: diploma di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore delll'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila, piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8,30, a partire dal novantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di quarto livello retributivo funzionale presso il centro linguistico interdipartimentale dell'Università degli studi dell'Aquila, area tecnico-scientifica, profilo agente tecnico.

A norma dell'art. 1, comma secondo, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con cinque anni di anzianità è stabilita nella misura del 30%.

Titolo di studio: diploma di istruzione di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore delll'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila, piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8,30, a partire dal novantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

(4136)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università della Calabria

E' indetto pubblico concorso, per esami, a tre posti di tecnico degli uffici tecnici in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici (sesta qualifica funzionale) presso l'Università della Calabria.

Titolo di studio richiesto: diploma di geometra o di perito edile.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore delll'Università degli studi della Calabria - Commenda di Rende (Cosenza), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Calabria.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a quattro posti di aiuto-bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche di facoltà e scuola dei seminari e degli istituti scientifici (sesta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi della Calabria.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Calabria Commenda di Rende (Cosenza), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Calabria.

(4137)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica otorinolaringoiatrica . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(4232)

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avviso di pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per titoli, a sei posti nella seconda qualifica funzionale (ex agente tecnico) nel ruolo del personale tecnico della carriera ausiliaria dell'A.N.A.S.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella quinta edizione straordinaria del notiziario e Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. dell'8 luglio 1985 è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 7204 del 2 maggio 1985, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1985, registro n. 8 ANAS, foglio n. 117, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per titoli, integrati da una prova pratica di idoneità tecnica nonché da un esame psicotecnico, a sei posti nella seconda qualifica funzionale (ex agente tecnico) nel ruolo del personale della carriera ausiliaria tecnica dell'A.N.A.S. indetto con decreto ministeriale n. 12940 del 22 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1982, registro n. 33 ANAS, foglio n. 184, da destinare presso gli uffici periferici dell'Azienda.

(4177)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Selezioni pubbliche di personale dei ruoli sanitario, tecnico e amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 16

Sono indette selezioni pubbliche, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 16, a:

Ruolo sanitario:

un posto di « operatore professionale di seconda categoria » (infermiere generico).

Ruolo tecnico:

un posto di « operatore tecnico coordinatore di magazzeno (capo servizio) »;

un posto di « operatore tecnico coordinatore muratore (capo servizio) »;

un posto di « operatore tecnico di guardaroba »;

un posto di « operatore tecnico muratore »;

un posto di « operatore tecnico di lavanderia »;

un posto di « operatore tecnico falegname »;

due posti di « operatore tecnico di cucina ».

Ruolo amministrativo:

un posto di « commesso ».

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti previsti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Modena.

(4159)

PROVINCIA DI TRENTO

Concorsi a posti di personale del ruolo amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 8

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 8, a:

tre posti di collaboratore amministrativo;

due posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Tione di Trento.

(4241)

ISTITUTO « G. GASLINI » DI GENOVA-QUARTO

Concorso ad un posto di assistente biologo collaboratore della quarta divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente biologo collaboratore della quarta divisione di pediatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova-Quarto.

(4178)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico'

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221